

“ *d*) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 55, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione della metà.

“ Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 14 agli insegnanti contemplati nei capoversi *b*, *c* e *d* del presente articolo saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un terzo e della metà.

“ Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli Asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879, e che approfittassero della facoltà loro concessa dall'articolo 31, saranno liquidate con le norme fissate per la liquidazione delle pensioni e delle indennità degli insegnanti nelle scuole elementari. ”

Su questo stesso articolo 36 l'onorevole Sonnino aveva presentato un emendamento; ma esso viene compreso nella nuova proposta della Commissione: non è vero, onorevole Sonnino?

Sonnino. Precisamente. La mia proposta è stata accolta dalla Commissione.

Presidente. Onorevole relatore, l'approvazione di questo articolo include pure l'approvazione della tabella *A*, non è vero?

Carmine, relatore. La tabella *A* è già approvata coll'approvazione dell'articolo 13 in cui è per la prima volta menzionata.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. E ora si intenderà approvata anche agli effetti del presente articolo 36.

Presidente. Appunto. Pongo dunque a partito l'articolo 36 modificato così come ora l'ho letto, che include anche l'approvazione della tabella *A* agli effetti dell'articolo stesso.

Chi l'approva, si alzi.

(*E approvato.*)

“ Art. 37. Al 31 dicembre 1889 e successivamente ad ogni quinquennio sarà compilato il bilancio tecnico del Monte delle pensioni.

“ Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti iscritti al Monte, e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento. ”

Bonardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonardi. Giacchè in quest'articolo si parla di eventuali modificazioni della tabella per la liqui-

dazione delle pensioni, mi permetta la Camera che aggiunga una parola di complemento e spiegazione delle cose già da me dette.

L'altro giorno a me sembrava temerità il parlare di pensioni per le vedove e gli orfani dei maestri elementari, di fronte alla esiguità dei mezzi di cui dispone il Monte pensioni ed alla proposta dell'onorevole Sonnino, che limitavasi a confermare gli attuali contributi dei comuni e dei maestri per un decennio soltanto. Ma questa proposta ieri si allargò e la Camera deliberò coll'articolo 3 di convertire anche i contributi decennali, in contributi stabili e definitivi, e dopo questo voto della Camera, che ha avanzato ogni mio desiderio, io non posso che associarmi di gran cuore alla proposta di estendere la pensione alle vedove ed agli orfani, proposta trasfusa dall'onorevole Giolitti in un articolo aggiuntivo, che io pure ho firmato.

A me però preme di riaffermare quanto ho detto l'altro giorno, e cioè, essere necessario studiare di nuovo la tabella *A* allegata alla presente legge per potere successivamente modificarla nei sensi in allora da me accennati, ossia per ridurre a più breve termine il tempo necessario per raggiungere la pensione intera.

Io temo, o signori, che nell'applicazione di questa tabella abbiano a verificarsi per i maestri elementari delle amare delusioni.

L'onorevole Coppino nella relazione premessa al presente disegno di legge notò giustamente che “ la vita faticosa dell'insegnamento ben di rado si può protrarre sino a tarda età, a cagione dell'affievolimento delle forze fisiche ed intellettuali. ”

Ora, con la tabella approvata per la liquidazione delle pensioni, noi veniamo a conseguenze del tutto contrarie a quella premessa.

La pensione intera a favore del maestro elementare anzichè maturarsi in un tempo più breve di quello richiesto per gli impiegati d'ogni altra amministrazione, non si può raggiungere, secondo i calcoli della nuova tabella, se non dopo un lunghissimo periodo di anni di servizio, periodo che in molti casi supera perfino i quaranta anni.

Ciò, a mio avviso, non è giusto ed è poi, come dissi, assolutamente contrario al fatto riconosciuto dallo stesso ex-ministro Coppino e confermato per consentimento unanime dall'esperienza e dalla statistica.

Vediamo infatti questa tabella alla prova. Un maestro (o maestra), che abbia incominciato la sua carriera a 18 anni, dopo 36 anni di servizio, non ha diritto che ad una pensione corri-